

REGOLAMENTO ASSODEM

Il presente Regolamento, relativo alla costituzione e regolazione di un nuovo soggetto associativo nell'ambito di FISE UNIRE, è integrato, dalle disposizioni non in contrasto, contenute nello Statuto FISE e nel Regolamento UNIRE.

Art. 1 Denominazione e Sede.

La ASSODEM - Associazione demolitori autoveicoli (nel prosieguo indicata come Associazione) con sede in Roma, Via del Poggio Laurentino, n. 11, è espressione delle imprese industriali del settore della demolizione, riciclo e recupero dei veicoli a fine vita.

L'Associazione non trae origine da partiti politici e non può avere con questi vincoli, non può svolgere attività politica né attività lucrative, e costituisce a tutti gli effetti un organismo di rappresentanza imprenditoriale senza scopo di lucro, autonomo e integrato nell'ambito di FISE UNIRE.

La sua durata è illimitata; l'Assemblea potrà eventualmente deliberarne lo scioglimento con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 2 Scopo.

Scopo dell'Associazione è contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo delle attività di demolizione riciclo e recupero dei veicoli a fine vita, nonché il reimpiego delle loro parti attraverso un'azione di rappresentanza delle Associate presso le istituzioni comunitarie, nazionali e locali, nel rispetto dell'impegno associativo assunto con FISE UNIRE.

L'Associazione si propone in particolare di:

- a) rappresentare, per il conseguimento dei fini statuari, direttamente e/o tramite la FISE UNIRE, le Associate nei confronti dei poteri costituiti, di enti, istituzioni ed organizzazioni nazionali e comunitarie;
- b) promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di norme e provvedimenti interessanti il settore della demolizione dei veicoli a fine vita, nonché il reimpiego delle loro parti e il riciclo e recupero dei rifiuti provenienti dal loro trattamento;
- c) promuovere ed organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni inerenti l'attività delle imprese operanti nel settore;
- d) curare l'informazione, l'assistenza e la tutela degli interessi degli associati in tutti i problemi giuridici, tecnici, economici e fiscali che direttamente o indirettamente riguardino l'associazione, con esclusione della rappresentanza in materia di rapporti di lavoro;
- e) collaborare con le istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, nonché con altri enti interessati per l'attuazione dei fini statuari e per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- f) adempiere a tutti gli altri compiti che venissero deliberati dall'Assemblea, nel rispetto del fine sociale di tutela e difesa degli interessi delle associate, compiendo quegli atti e svolgendo quelle attività che all'uopo si rendessero necessari.

Art. 3 **Associati.**

Possono essere associate le Imprese, che gestiscono centri di raccolta come definiti dal D.lgs n. 209/2003 e dal D.lgs. n. 152/2006 e che svolgono attività di demolizione riciclo e recupero dei veicoli a fine vita, provviste delle relative autorizzazioni in corso di validità.

Le Associate dovranno impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Regolamento, che è approvato a norma dello stesso Statuto FISE e del Regolamento UNIRE. Le domande di ammissione delle singole aziende saranno sottoposte all'esame ed alla approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea, per approvazione, un Regolamento di iscrizione all'Associazione ed eventuali sue modifiche.

Le Imprese aderenti si impegnano a condividere la politica associativa definita dagli Organi associativi, finalizzata al comune interesse strategico di evoluzione del mercato del settore.

Art. 4 **Contributi associativi.**

La misura del contributo dovuto dalle Associate per ciascun anno solare, fatto salvo il contributo fissato da FISE e quanto in materia deliberato da UNIRE, potrà essere integrato dall'Assemblea a fronte di specifici programmi, attività o prestazioni non coperti dal contributo fissato.

Per l'attribuzione dei voti in Assemblea resta fermo quanto stabilito all'art. 7.

La quota associativa dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Entro tale data le Imprese associate sono tenute a trasmettere la specifica documentazione prevista per l'Associazione di appartenenza.

L'Associazione si riserva il diritto di richiedere ogni informazione suppletiva connessa agli scopi indicati nel presente Regolamento.

In caso di adesione nel corso di esercizio, il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato per l'intero esercizio se l'adesione avverrà nel primo semestre, mentre sarà ridotto alla metà se l'adesione avverrà nel secondo semestre.

In caso di espulsione per il venir meno delle condizioni associative e nel caso di fusioni e scissioni, l'Associato sarà tenuto al pagamento delle quote fino alla fine dell'esercizio in corso, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.

In caso di mancato versamento delle quote associative entro 60 giorni dalla scadenza del termine, di cui sopra, l'Impresa associata è formalmente dichiarata morosa con lettera R/R ed è tenuta al versamento di un importo quale penale calcolato in base al T.U.S. maggiorato di cinque punti percentuali. Il rapporto associativo è quindi sospeso, con la temporanea sospensione, pertanto, del diritto ai servizi associativi.

Decorsi ulteriori 120 giorni dalla scadenza del termine di versamento, l'Associata è espulsa per morosità con conseguente attivazione della procedura legale per l'ottenimento in via giudiziaria dei contributi, delle maggiorazioni dovute e delle spese legali.

Art. 5 Ammissione – Obblighi – Cessazione.

L'accoglimento della domanda di adesione comporta l'impegno a far parte dell'organizzazione per un biennio e scade al 31 dicembre del secondo anno successivo all'adesione. Successivamente il rapporto associativo si intende rinnovato tacitamente di anno in anno qualora non siano state presentate dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Associate si obbligano:

- a) all'osservanza dello Statuto FISE, del Regolamento UNIRE e del presente Regolamento nonché delle Deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
- b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione risultanti dalle Deliberazioni adottate e ciò per legittimi interessi collettivi degli altri associati;
- c) a fornire all'Associazione copia dei dati statistici di carattere non riservato che l'Associazione ritenga necessari per sostenere e/o per promuovere le attività degli Associati.

L'Associata che non ottempera alle disposizioni del presente Regolamento potrà, per deliberazione del Consiglio Direttivo:

- a) essere richiamata all'osservanza dei suoi doveri con lettera raccomandata;
- b) in caso di comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione o di accertata infedeltà od omissione di dichiarazioni, essere dichiarata indesiderabile e quindi sospesa dal Consiglio Direttivo ed eventualmente espulsa dall'Associazione con provvedimento motivato adottato dalla prima Assemblea utile.

L'Associata che cessi di possedere i requisiti necessari per l'ammissione, decade, in ogni caso, dalla qualità di Associata.

Art. 6 Assemblea: Attribuzioni.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) promuove la partecipazione delle Imprese alla vita associativa;
- b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori e la destinazione dell'eventuale fondo esistente e patrimonio sociale residuo;
- d) delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea dal Regolamento ovvero proposto dagli altri organi dell'Associazione;
- e) elegge ogni triennio il Presidente e i Consiglieri, quest'ultimi in numero di sei;
- f) delibera sulle politiche generali di interesse dell'Associazione;
- g) determina le eventuali quote associative integrative;
- h) promuove tutte quelle attività che si rendano comunque necessarie per il conseguimento degli scopi associativi e che non rientrino nella competenza specifica ed esclusiva di altri Organi sociali.

Spetta all'Assemblea in sede straordinaria apportare le modifiche al presente Regolamento e adottare altri Regolamenti, compreso quello elettorale.

Art. 7 Assemblea: Convocazione, costituzione e voti.

Le Assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le une e le altre dovranno essere convocate dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario, mediante avviso firmato, che dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, diretto a ciascun Associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per le riunioni. La convocazione potrà essere fatta tramite posta elettronica, o fax, o mezzo equivalente, con

spedizione da effettuarsi, nei casi di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la prima convocazione.

Le Imprese associate, quando non intervengano personalmente, o a mezzo di proprio delegato munito dei poteri necessari, potranno farsi rappresentare nell'Assemblea con mandato scritto da altra Impresa associata avente diritto di voto; sono ammesse solo due deleghe per partecipante all'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce d'ordinario almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta motivata presentata da tante Imprese associate che rappresentino almeno il 20% dei voti spettanti a tutte le Imprese associate.

Entro il 31 maggio di ciascun esercizio sarà convocata l'Assemblea ordinaria delle Imprese associate la quale avrà, tra l'altro, per oggetto:

- a) la discussione ed approvazione della relazione del Presidente in merito all'attività associativa;
- b) la determinazione degli indirizzi generali dell'Associazione;
- c) la discussione e la deliberazione su ogni altro argomento all'ordine del giorno;
- d) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario. Per le votazioni, ad eccezione di quelle per l'elezione delle cariche sociali per le quali si procede di regola mediante schede segrete, si segue il metodo che viene suggerito dal Presidente salvo che dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea non venga richiesto che sia messa in votazione la proposta di un metodo diverso.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il 51% dei voti spettanti alle Associate; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e dei rappresentati. L'Assemblea elettorale, in seconda convocazione, è valida con la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

La validità delle delibere avviene con la maggioranza assoluta (50% + 1) dei votanti presenti e/o rappresentati.

Al rappresentante di ciascuna Impresa associata spetta un voto assembleare.

Possono partecipare all'Assemblea solo le imprese che non sono morose.

Art. 8 **Presidente.**

Il Presidente dell'Associazione dura in carica un triennio e rappresenta gli interessi e le istanze delle Associate, cura i rapporti con la FISE UNIRE e con i terzi per il raggiungimento degli scopi statutari. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura e vigila sull'andamento generale dell'Associazione e dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina, scegliendoli tra gli Associati i due Vice Presidenti e tra loro il Vicario. I Vice Presidenti sono revocabili, da parte del Presidente con delibera motivata del Consiglio, e sostituibili durante il mandato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Vice Presidente Vicario esercita a pieno titolo tutte le funzioni ordinarie del Presidente.

La carica di Presidente è a titolo gratuito.

Il Presidente può essere rieletto una sola volta.

Art. 9. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da sei Consiglieri, e vigila sull'osservanza del presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) provvedere all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- b) deliberare su tutti gli argomenti di generale interesse delle Associate e decidere sui problemi di particolare interesse associativo;
- c) deliberare su ogni atto di carattere economico, patrimoniale e finanziario che riguarda l'ordinaria amministrazione;
- d) promuovere le azioni ed assumere i provvedimenti ritenuti necessari o utili per il conseguimento degli scopi associativi, nell'ambito degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea;
- e) assicurare il necessario raccordo e confronto con la FISE UNIRE sulle problematiche di interesse comune;
- f) approvare la relazione finanziaria ed i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- g) presentare all'Assemblea, per l'approvazione, un Regolamento di iscrizione all'Associazione ed eventuali sue modifiche. In via transitoria l'adesione è approvata dal Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo o ai singoli componenti dello stesso, a seguito di specifica delibera dell'Assemblea, possono inoltre essere affidate particolari funzioni e deleghe, anche con poteri decisionali, con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e se richiesto, all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno dei suoi componenti incarichi specifici di sua competenza o di rappresentanza.

Le eventuali vacanze nelle cariche, dovute a qualsiasi motivo, saranno integrate al più presto con il primo dei non eletti e, in caso di mancata disponibilità, dall'Assemblea.

Art. 10 Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce d'ordinario almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano tre componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con invito da spedire per posta elettronica, o fax, o lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della data della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Consiglio direttivo può essere convocato contemporaneamente in più sedi, purché collegate in videoconferenza.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno cinque componenti e tra questi almeno un Vice Presidente che presiede, non è ammessa la delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Le deliberazioni vanno formalizzate in apposito verbale.

REGOLAMENTO ELETTORALE

1. L'assemblea è validamente costituita se la convocazione è stata inviata a tutti gli Associati via fax e via e-mail.
2. Le elezioni potranno svolgersi in seconda convocazione se saranno presenti o rappresentati almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Hanno diritto al voto tutti gli Associati in regola con i pagamenti scaduti al giorno dell'assemblea.
4. L'esercizio del voto è libero, ogni Associato lo esercita attraverso il proprio legale rappresentante o suo delegato.
5. L'assemblea nomina il Presidente dell'adunanza.
6. Ciascun associato, in regola con i pagamenti scaduti al momento delle elezioni, può candidare un componente di un'organizzazione aziendale aderente ad ASSODEM quale membro del Consiglio direttivo o Presidente.
7. Per la candidatura a Presidente è necessaria la presentazione della candidatura da parte di 10 (dieci) associati.
8. Le candidature vanno presentate per iscritto alla Segreteria UNIRE ovvero al Funzionario della FISE che sovrintende alle operazioni elettorali fino al momento dell'apertura dell'assemblea.
9. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta.
10. Ciascun associato può ricevere fino ad un massimo di due deleghe.
11. Il Presidente dà lettura dell'O.D.G. e comunica i nomi delle candidature ricevute e ammesse dalla segreteria di FISE UNIRE alle elezioni.
12. Prima di procedere alle operazioni elettorali, l'assemblea nomina, tra coloro che hanno diritto al voto, e non sono candidati, tre scrutatori, che tra loro eleggeranno un presidente, ed assieme al funzionario FISE che sovrintende alle operazioni di voto con funzioni di segretario costituiscono il collegio elettorale.
13. A ciascun elettore vengono consegnate due schede firmate dal funzionario della FISE che su delega del segretario sovrintende alle operazioni di voto.
14. Il voto si esprime scrivendo almeno il cognome dei candidati prescelti, sulla scheda elettorale.
15. Sulla prima scheda deve essere indicato il candidato prescelto come Presidente.
16. Sulla seconda scheda possono essere votati fino a due candidati per il Consiglio Direttivo.
17. Non verrà considerata valida l'indicazione di nomi incompleti o inadatti ad identificare i soggetti votati.

18. Una scheda che riporti un numero di nomi superiore a quelli consentiti, o l'indicazione di soggetti non candidati verrà annullata.
19. E' nulla la scheda nella quale l'elettore si sia fatto riconoscere.
20. Al termine della votazione ciascun votante deve riporre la propria scheda nell'urna.
21. Concluse le operazioni di voto, gli scrutatori aprono le urne e procedono allo scrutinio. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
22. Prima vengono scrutinate le schede relative all'elezione del Presidente e successivamente quelle relative all'elezione del Consiglio.
23. Del risultato elettorale, viene data pubblicità attraverso la stesura di un verbale redatto e firmato dagli scrutatori e dal Funzionario della FISE che sovrintende alle operazioni elettorali.
24. Nel verbale si deve far menzione del nome degli scrutatori, del numero degli Associati aventi diritto al voto, del numero dei votanti, del numero delle schede nulle, bianche o contestate, del numero dei voti ottenuti da ciascun candidato, per l'elezione alla carica di Presidente e alla carica di Consigliere.
25. Al termine dello scrutinio il Presidente dell'assemblea, comunica i risultati elettorali e dichiara gli eletti, i quali assumono subito la funzione .
26. Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso motivato al Consiglio generale di FISE, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. Il Consiglio generale di FISE si esprime entro i 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso.

Roma, 15 marzo 2007